

**VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL 22 APRILE 2021**

Il giorno 22 Aprile 2021 alle ore 21.40, si è riunita, a mezzo video conferenza, l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione A.V.I.S. PER PROGRESSO EMATOLOGICO ONLUS – APE per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Esame modifiche statutarie per adeguamento alla riforma del Terzo settore;
2. Discussione ed approvazione nuovo statuto adeguato al D. Lgs. 117/2017.

I presenti nominano quale Presidente dell'assemblea Dott. Giuseppe Tagariello e quale segretario Dott.ssa Stefania Specia.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita, ai sensi dello statuto vigente, per deliberare sull'ordine del giorno, essendo presenti 26 soci su 32.

Il Presidente dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie e/o opportune a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea, all'unanimità,

delibera

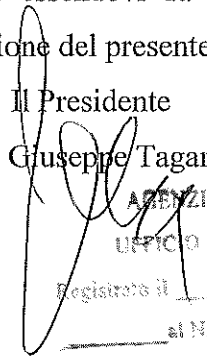
- di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

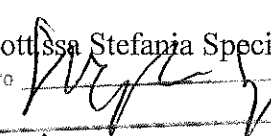
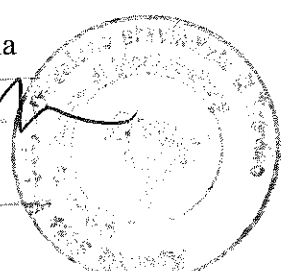
Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea dà mandato al Presidente di:

- apportare le eventuali ulteriori modifiche o integrazioni, richieste dalle autorità competenti in applicazione della Riforma del Terzo settore;
- provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto, chiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro, come sancito dall'art. 82 c. 3 del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 22.00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Dott. Giuseppe Tagariello

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MONITORAGGIO
Registrato il 11.05.2024
al N. 928 Serie 3

Il Verbalizzante
Dott.ssa Stefania Specia

Liquidati Euro _____
a euro esente
per imposte ipotecarie Euro _____


A.V.I.S. per PROGRESSO EMATOLOGICO

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituito, su iniziativa delle AVIS Comunali operanti nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS 2 – Marca Trevigiana e con il concorso dell'AVIS Provinciale di Treviso, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "A.v.i.s. per Progresso Ematologico OdV", di seguito "APE".

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

APE ha sede in Castelfranco Veneto (TV), via Carpani n. 16/Z, presso l'Ufficio A.V.I.S.. Il trasferimento della sede legale non comporta nessuna modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART.2 – STATUTO

APE è disciplinato dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3 – EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART.4 – INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - FINALITA' E ATTIVITA'

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità solidaristiche e di utilità sociale in campo socio sanitario.

In particolare persegue iniziative volte alla ricerca di cure delle malattie del sangue ed alla ricerca scientifica e medica avente per oggetto dette malattie, per migliorare l'assistenza alle persone affette da tali malattie.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati, sono individuate nell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017:

- lett. U: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- lett.D: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. H: ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- lett. I: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

1. attività di sensibilizzazione attraverso riunioni dedicate con soci e non soci con divulgazione sui temi scopo dell'associazione;
2. convegni divulgativi sulle attività svolte;
3. attività di supporto a operatori sanitari per aggiornamento e attività scientifiche;
4. acquisizione di beni strumentali e servizi a supporto delle attività di ricerca;
5. realizzazione di ricerca in merito alle malattie del sangue.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

APE svolge la propria attività principalmente nel territorio dell'ULSS 2 – Marca Trevigiana e in quello della provincia di Treviso, e comunque non oltre il territorio della Regione Veneto.

Art. 6 - GLI ASSOCIATI

Possono aderire ad APE le Avis Comunali operanti nel territorio dell'ex ULSS 8, le Avis Comunali estranee al territorio dell'ex ULSS 8 e gli enti del terzo settore di ammalati delle patologie di cui APE si occupa, purché iscritte nel RUNTS e sempre che la loro richiesta di adesione, dopo il parere positivo del consiglio direttivo, sia stata accolta dall'assemblea di APE.

In ogni caso l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore diversi dalle Org. di volontariato, è ammessa a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto

del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

All'interno di APE, gli enti del terzo settore associati sono rappresentati dal presidente o da altro componente il consiglio direttivo corrispondente, espressamente delegato dal proprio presidente.

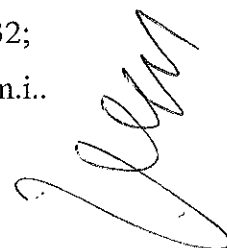
L'ammissione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, salvo il diritto di recesso.

L'adesione comporta per l'associato il diritto di:

- votare in assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali di APE;
- candidarsi per le cariche sociali;
- essere informato sulle attività di APE e di controllarne l'andamento, come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 32;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i..

L'associato deve:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo annualmente stabilito.



L'adesione ad APE non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annuale. È comunque facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori.

I versamenti sono comunque a fondo perduto: in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento di APE né in caso di recesso o esclusione di un aderente ad APE, può pertanto farsi luogo alla rivalutazione e ripetizione di quanto versato ad APE.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano per altro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari).

Il consiglio direttivo deve entro sessanti giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La volontà di recedere dal novero degli associati ad APE può essere notificata in qualsiasi momento; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.

In presenza di gravi motivi, l'associato può essere escluso con deliberazione adottata dall'assemblea, dopo averne ascoltato le ragioni. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire l'arbitro di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dello stesso.

ART. 7 -VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 8 - GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi di APE:

- l'assemblea degli associati;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il collegio contabile;
- il comitato tecnico-scientifico.
- l'organo di controllo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite ed elettive.

ART. 9 - ASSEMBLEA

L'assemblea è composta da tutti gli associati ad APE. E' l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

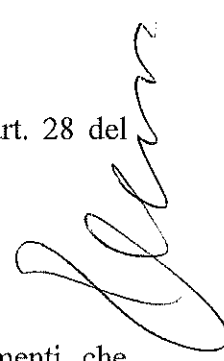
Il voto di norma è palese. Il voto per l'elezione delle cariche sociali avviene a scrutinio segreto.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

ART. 10 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- elegge l'eventuale presidente onorario;
- individua, all'interno del Consiglio direttivo, le cariche di presidente, vice-presidente, segretario e tesoriere;
- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed eventuali regolamenti che disciplinino aspetti particolari dell'attività di APE;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



ART.11 – CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata dal presidente, mediante avviso scritto, almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci.

E' altresì convocata ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o metà dei consiglieri o dei revisori. In tali casi il presidente deve convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla data della richiesta, ponendo all'ordine del giorno le questioni sollevate dai richiedenti.

L'avviso di convocazione dell'assemblea, con l'ordine del giorno, deve giungere agli associati almeno dieci giorni prima della data prevista ed essere accompagnato, qualora siano all'ordine del giorno, dai documenti di bilancio.

L'avviso di convocazione contiene la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione avviene a mezzo lettera o e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

ART. 12- ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea in sede Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria è valida qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13- ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle proposte di modificazione dello Statuto con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- sulla trasformazione, fusione o scissione nonché sullo scioglimento di APE e conseguente liquidazione e devoluzione del patrimonio con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'APE è amministrata da un consiglio direttivo composto da sette membri nominati dall'assemblea tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Il consiglio direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Al consiglio direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria di APE non espressamente demandati all'Assemblea. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà dei componenti ed è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,

- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta il presidente lo giudichi opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta da tre dei suoi membri; la convocazione va fatta almeno dieci giorni prima della data della riunione, con indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Il presidente onorario, se nominato, partecipa di diritto alle riunioni del consiglio direttivo, senza diritto di voto.

Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni. Il suo mandato scade comunque l'anno successivo al normale rinnovo dei consigli direttivi delle AVIS Comunali e Provinciale aderenti. I suoi membri sono rieleggibili nel medesimo incarico per un massimo di due mandati.

Il consiglio direttivo nomina il Comitato tecnico-scientifico composto da persone con competenza ed esperienza nelle materie oggetto e scopo di APE, come dall'art. 5 del presente statuto. I componenti di tale Comitato partecipano di diritto alle sedute del consiglio direttivo, senza diritto di voto deliberativo, ma di consulenza. Tale comitato decade al decadere del consiglio direttivo.

Ai consiglieri possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15 - IL PRESIDENTE

Al presidente di APE spetta la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. In casi eccezionali di necessità e urgenza il presidente può anche compiere atti di amministrazione riservati al consiglio, ma in tal caso deve contestualmente convocarlo per la ratifica del suo operato.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea, il consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo di APE, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al consiglio direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

ART. 16 - IL SEGRETARIO

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo e coadiuva il presidente e il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione di APE.

Il segretario coadiuva il consiglio direttivo nella tenuta del libro di sua competenza.

ART. 17 - IL TESORIERE

Il tesoriere cura la gestione della cassa di APE e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, bozza del bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

ART. 18 - COLLEGIO CONTABILE

Il collegio contabile si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi due subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), nominati tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Tale incarico è incompatibile con la carica di consigliere.

Per la durata in carica, la rieleggibilità ed il rimborso spese valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del consiglio direttivo.

Il collegio contabile cura la tenuta del libro delle adunanze del collegio contabile partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo e del comitato esecutivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità di APE e dei relativi libri, danno parere sui bilanci in una relazione allegata agli stessi.

ART. 19 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/17, all'Organo di controllo è attribuita la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro e sostituisce il collegio contabile.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20 -LE RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il consiglio direttivo annualmente stabilisce l'entità della quota associativa.

ART. 21 – I BENI

I beni di APE sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati da APE, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede di APE sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede di APE e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23- BILANCIO

I bilanci dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il bilancio consuntivo è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.



I bilanci sono predisposti dal consiglio direttivo e vengono approvati dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Il bilancio consuntivo è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 - BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 25 - LE CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26 - PERSONALE RETRIBUITO

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 - RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

I volontari di APE che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 - RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 29 - ASSICURAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

APE può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di APE stesso.

ART. 30 - RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

APE disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici e privati.

ART. 31 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglIMENTO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32 - LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;

- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente alla tenuta del libro in questione.

ART. 33- CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Treviso.

ART. 34 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 35 - NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

